



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Giada Motaran - Dottore Commercialista

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 29 maggio 2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Nuovo obbligo per gli amministratori di dotarsi di un proprio indirizzo PEC

Il comma 860 dell'art. 1 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), apportando modifiche all'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria" l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - o domicilio digitale - così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Estensione dell'obbligo anche alle società già costituite all'1.1.2025

La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 ha stabilito che **l'obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori** si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori **entro il prossimo 30 giugno 2025.**

Società da considerare

L'obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a **tutte le società sia di persone che di capitali** con la sola esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali (società semplici, consorzi e le società consortili).

Amministratori da considerare

Oggetto di comunicazione è la PEC di **tutti** i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il **potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione**. Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, **in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.**

L'obbligo si applica anche ai liquidatori (nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).





Non consentito far coincidere la PEC degli amministratori con quella della società

La percorribilità della soluzione della coincidenza delle PEC sarebbe preclusa dalla Direttiva del 22.5.2015, dove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese sia "nella titolarità esclusiva della medesima", dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa.

A fronte di ciò, quindi, si stabilisce l'onere delle imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, di conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero - a propria scelta - dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Nulla, infine, sembra precludere all'amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo.

Profili sanzionatori

Sul tema, la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 rileva come l'omissione dell'indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa.

A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Sotto il profilo sanzionatorio non è stata introdotta alcuna nuova previsione, né, in ragion del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d'estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 16 del DL 185/2008 convertito.

Ciò detto, peraltro, il MIMIT conclude nel senso che comunque residua l'applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. che contemplava **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro** nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.